



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 33 del 26-03-2024

OGGETTO: diniego istanza di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

il comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;

Preso atto che con istanza prodotta il 16/12/2019 protocollo 23529 l'avv. Gaetano Mercadante ha richiesto di essere ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo per un presunto credito di € 11.783,76;

Che con nota prot. n. 20477 del 10/12/20 si è provveduto a partecipare l'avvio del procedimento ex articolo 7 legge 241/90, in Sicilia L.R. 10/91 come integrata dalla L.R. 7/2019;

Piazza Municipio, 1 - 95036 RANDAZZO (CT)

Tel. 095 7990011 | P.E.O. protocollo_generale@comune.randazzo.ct.it | P.E.C. protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Che detta istanza in via istruttoria è stata trasmessa all'ufficio competente del Comune di Randazzo al fine di acquisire la dichiarazione di cui all'articolo 254, comma 4, del vigente Testo Unico;

Vista la nota a firma del responsabile del procedimento pro tempore protocollo n. 760 del 18/01/2021 il quale attesta che la richiesta non può essere accolta perché il debito non è riconducibile al Comune di Randazzo;

Richiamato il preavviso di diniego partecipato all'interessato con nota prot. n.60 del 25/02/2022 ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10 bis della L.n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni come recepito in Sicilia;

Atteso che in riscontro a detto preavviso di diniego l'avvocato Gaetano Mercadante ha contraddetto con nota prot. n.5029 del 24.03.2022 e successiva nota prot. n. 16346 del 12.09.2022;

Considerato che alle osservazioni prodotte dall'avvocato Mercadante questo OSL ritiene di dover rispondere come segue:

-in relazione al riconducibilità del rapporto contrattuale, l'avvocato Mercadante omette la circostanza che il disciplinare di incarico a suo tempo da egli stipulato aveva come controparte non il sindaco di Randazzo in via esclusiva bensì il sindaco del Comune di Randazzo quale legale rappresentante del PRUSTT Valdemone ed attuatore del PRUSST;

La suddetta rappresentanza, formalizzata successivamente con la convenzione di cui all'articolo 30 del T.U., ha trovato fondamento nel protocollo di intesa sottoscritto il 23/10/2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il sindaco del Comune di Randazzo anche in nome e per conto degli enti pubblici proponenti per la definizione del predetto PRUSST ed in virtù dell'Accordo Quadro sottoscritto il 31/05/2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana con il quale sono state definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST e i modi ed i tempi delle relative procedure;

Il predetto Accordo Quadro stipulato il 31/05/2002 ha confermato il Comune di Randazzo nel ruolo di ente promotore ed attuatore delle iniziative presenti nel PRUSST Valdemone anche per effetto della delega ricevuta con le deliberazioni consiliari assunte dai circa 126 enti pubblici proponenti e in tale veste e da tale data il Comune di Randazzo ha operato per l'espletamento dei compiti e delle funzioni riservate al soggetto promotore ed attuatore del PRUSST Valdemone;

In relazione alla circostanza circa l'iniziativa finalizzata ad ottenere le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti alla data del 31/12/2020 si precisa che il periodo di riferimento esula la competenza temporale di questa OSL ferma al 31/12/2018;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



A tal proposito non si ritiene superfluo aggiungere che il Comune di Randazzo malgrado la formale richiesta di questa OSL, non ha ritenuto di dover aderire alla cosiddetta procedura semplificata che avrebbe giustificato il ricorso all'anticipazione di liquidità su iniziativa dello stesso Ente e prevista dal D.L. n. 73/2021 per poter provvedere al pagamento del debito entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo che l' OSL avrebbe dovuto stipulare con il creditore;

Ritenuto opportuno altresì richiamare in questa sede la nota 17059 del 28.10.2020 a firma del responsabile del procedimento Segretario generale del Comune il quale chiarisce “ che il PRUSST Valdemone non è mai stato parte integrante del Comune di Randazzo in quanto ed a riprova di ciò la gestione contabile è stata tenuta separata”. Aggiunge che “ad avviso dello scrivente gli eventuali debiti del PRUSST non sono da confondere e da gestire unitamente a quelli del Comune di Randazzo e pertanto l'OSL non dovrà quantificare tra i debiti del Comune eventuali debiti o presunti debiti del PRUSST”;

Preso atto, altresì, che questo OSL è stato nominato con DPR del 23-8-2019 per la gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Randazzo e non certamente per l'indebitamento del PRUSST Valdemone cui il Comune di Randazzo ha aderito ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000;

Che sulla base delle superiori attestazioni non può escludersi configurabile l'ipotesi di cui all'art.191, comma 4, del vigente T.U.

Infine, nella denegata ipotesi che i debiti di cui alle istanze dei creditori del PRUSST venissero considerati legittimi ed inseriti nel piano di rilevazione della massa passiva relativo al dissesto del Comune di Randazzo:

- a) si violerebbe il principio della par condicio creditorum in quanto verrebbero inseriti nella massa passiva creditori riferiti ad altro organismo derivante dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 a danno dei creditori effettivi del Comune di Randazzo;
- b) verrebbero posti totalmente a carico del Comune di Randazzo debiti riconducibili a più di 100 enti che a suo tempo stipularono la convenzione prevista dal predetto art. 30 del D.lgs 267/2000 al fine di dar vita al PRUSST e che **delegarono il predetto Comune ad operare in luogo e per conto** degli enti deleganti;
- c) ove l'attestazione del responsabile del servizio pervenuta sulla materia si ritenesse superata, l'inserimento di detti debiti in seno al dissesto del Comune di Randazzo potrebbe giustificare l'azione di responsabilità contabile per il danno conseguente alla imputazione al Comune di Randazzo di debiti non propri e non invece attribuiti agli enti sottoscrittori della convenzione di cui al citato art. 30 del TUEL 267/2000;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Che sulla base delle attestazioni rese da parte del responsabile del procedimento e citate in sede di preavviso di diniego e precisamente la nota prot. n.17059 del 28.10.2020 e la successiva prot.760 del 18.01.2021 non può escludersi che possa nella specie ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 191 comma 4 del vigente T.U;

Atteso altresì che nessun'altra osservazione nel merito delle motivazioni sussunte alla base del preavviso del diniego è stata prodotta dall'interessato atta a superare i rilievi avanzati da questo OSL e dettagliatamente esposti nel predetto a preavviso di diniego;

Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni come sopra meglio esposte;

Ad unanimità di voti palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede devono intendersi dettagliatamente richiamate ed a conferma di quando partecipato con nota di questo OSL prot. n. 63 del 25.02.2022 di esprimere il diniego per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo presentata il 16-12-2019 prot. n. 23529 dall'avvocato Gaetano Mercadante in quanto carente dei requisiti indispensabili per un asserito credito nei confronti del Comune di Randazzo di € 11.783,76;

Di provvedere per la notifica della presente deliberazione di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del Comune di Randazzo nel termine di cui all'articolo 250 comma 5 del D.lgs 267/ 2000;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi ed all'art.4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Randazzo a termini di legge.

La segretaria verbalizzante

Sig.ra Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

I Componenti Dott. Antonino Alberti

Dott. Andrea Dara

